



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 92 DEL 16/05/2018**

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'organizzazione dell'ente è disciplinata dal Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato con decreto presidenziale n. 131 del 29/07/2015;
- che a seguito della nuova situazione dell'ente come si è definita a seguito del riordino istituzionale e della disciplina normativa che interessa le province, alcune previsioni del vigente Regolamento non risultano più adeguate;

Ritenuto in particolare di dover intervenire nei seguenti ambiti:

1. disciplina del reclutamento: occorre prevedere una disciplina più ampia e articolata, risultando le norme contenute nel Regolamento vigente dall'art. 10 all'art. 14 troppo sintetiche; pertanto si prevede l'adozione di un nuovo regolamento per le assunzioni, dalla cui approvazione i predetti articoli risulteranno abrogati;
2. disciplina della valutazione della performance: anche questa disciplina appare datata e non più coerente, sia con le esigenze dell'ente che alla normativa di legge; si rende necessaria quindi l'adozione di un nuovo manuale di valutazione del personale, dalla cui approvazione si intendono abrogati gli articoli da 34 a 37 del Regolamento vigente;
3. disciplina del collocamento a riposo del personale: l'intervenuta modifica delle norme sul collocamento a riposo del personale rende necessario intervenire sui criteri per la collocazione d'ufficio, per restringere i casi in cui essa viene disposta; si ritiene quindi di prevedere l'abrogazione dell'art. 47 e la sostituzione dell'art. 46 con il seguente:

“Art. 46. Collocamento a riposo d'ufficio.

1. I dipendenti sono collocati a riposo d'ufficio:

- a) al compimento del 65° anno di età nei casi disciplinati dalla normativa vigente;
- b) al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dalla vigente normativa per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La pensione decorre dal giorno successivo a quello di maturazione del relativo requisito anagrafico.

2. Il dipendente che al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia non ha maturato i previsti requisiti contributivi minimi, può chiedere il trattenimento in servizio fino alla maturazione del predetto requisito. L'Amministrazione dovrà accogliere la richiesta fino al raggiungimento della prima decorrenza utile per il pagamento del trattamento pensionistico, a condizione che il requisito contributivo minimo possa essere maturato entro l'età massima di 70 anni (da adeguare agli incrementi legati alla speranza di vita).”;

Dato atto che il presente provvedimento con comporta oneri a carico dell'amministrazione;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente dirigente;

DECRETA

di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato con decreto presidenziale n. 131 del 29/07/2015:

1. sono abrogati gli articoli da 10 a 14 a decorrere dall'approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale;
2. sono abrogati gli articoli da 34 a 37 a decorrere dall'approvazione del nuovo Manuale di valutazione del personale;
3. l'art. 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 46. Collocamento a riposo d'ufficio.

1. I dipendenti sono collocati a riposo d'ufficio:

- c) al compimento del 65° anno di età nei casi disciplinati dalla normativa vigente;
- d) al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dalla vigente normativa per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La pensione decorre dal giorno successivo a quello di maturazione del relativo requisito anagrafico.

2. Il dipendente che al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia non ha maturato i previsti requisiti contributivi minimi, può chiedere il trattenimento in servizio fino alla maturazione del predetto requisito. L'Amministrazione dovrà accogliere la richiesta fino al raggiungimento della prima decorrenza utile per il pagamento del trattamento pensionistico, a condizione che il requisito contributivo minimo possa essere maturato entro l'età massima di 70 anni (da adeguare agli incrementi legati alla speranza di vita).”;

4. l'art. 47 è abrogato;

di dare atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- il presente decreto entra in vigore dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 16/05/2018

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma